



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 39 del 13 ottobre 2022

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

**Istituzione della Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI denominata
“Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016”**

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Visto il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 3, D.L. 189/2016;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” (nel seguito *Quadro temporaneo Ucraina*);

Vista la Comunicazione della Commissione Europea del 3 agosto 2022 di concessione del regime di aiuto State Aid SA.103316 (2022/N) – Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments in the areas affected by the seismic events of 2009 and 2016

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale:

- a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;

- b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
- c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;

Visto altresì l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2012;

Visto il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 "... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, che stabilisce le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti definiti “Nuova Sabatini” agli altri interventi del Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo”, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale 6 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo”, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla disciplina delle “operazioni a rischio tripartito”, che includono, altresì, i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con cui sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le vigenti disposizioni operative;

Viste altresì le ordinanze 21 del 27 aprile e 25, 27, 29 del 30 giugno relative ai bandi per il sostegno degli investimenti alle imprese e l'ordinanza n. 36 del 12 agosto recante integrazioni e modifiche ai richiamati bandi per le imprese;

Considerata la necessità di sostenere, in prima istanza, la realizzazione degli investimenti delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi della Macro-Misura B “Rilancio economico sociale” e a quelli previsti dal Bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia (sub-misure A2.3 e A2.4), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR, ubicati nei comuni colpiti e danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, che hanno subito danni correlati al recente conflitto russo-ucraino;

Dato atto che, per i fini innanzi illustrati, attraverso incontri e intese tra il M.I.S.E., il M.E.F. e il Commissario straordinario si è pervenuti alla definizione di uno schema di Accordo per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, comprensivo dei professionisti, Fondo finanziato con le risorse previste dall'art.43-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Ritenuto opportuno che il Fondo di garanzia possa assistere anche le imprese e gli operatori economici danneggiati negli interventi per la ricostruzione previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016, in particolare al fine garantire l'anticipazione dell'IVA ove richiesta;

Considerato che le risorse per il finanziamento del Fondo speciale di garanzia sono espressamente dedicate agli interventi nel territorio del Sisma 2016, come per legge definito, ma che non sussistono ostacoli affinché un'analogha iniziativa sia intrapresa, con autonomo provvedimento, ai medesimi fini in favore degli interventi relativi ai comuni danneggiati dal sisma del 2009;

Richiamata la definizione dei criteri stabiliti dalla Cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%;

Acquisita l'intesa in data 12 ottobre 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Consigliere Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Art.1 (Oggetto)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. È approvato lo Schema di Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione di una sezione speciale regionale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016, allegato e parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza è volta ad approvare la costituzione della “Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016 del Fondo di Garanzia per le PMI” (in seguito “Sezione Speciale Cratere Sisma 2016”) al fine di agevolare, attraverso la concessione di una garanzia, l'accesso al credito:
 - a) delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi della Macro-Misura B “Rilancio economico sociale” - Investimenti di grande dimensione (B1.1), Investimenti medie dimensioni (B1.2) e Ciclo delle macerie (B3.3), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR al fine della realizzazione degli investimenti programmati;
 - b) delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi previsti dalle Linee d'intervento della Macro-Misura B “Rilancio economico sociale”, e agli incentivi previsti dal Bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia (sub-misure A2.3 e A2.4), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR al fine della realizzazione degli investimenti programmati;
 - c) delle PMI e dei professionisti danneggiati dal sisma 2016, ubicati nei comuni colpiti dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, negli interventi di ricostruzione ove risulta prevista l'anticipazione dell'IVA;
2. L'intervento della Sezione Speciale Cratere Sisma 2009-2016 è disciplinato dalle modalità operative definite nell'Accordo di cui allo schema allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante del presente atto recante “Schema di Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione della Sezione speciale Cratere Sisma 2016 del Fondo di garanzia per le PMI.
3. La gestione della Sezione Sisma 2009-2016 è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico, codice fiscale n. 80230390587 – Viale America, 201 - 00144 Roma, in seguito (“MISE”).

Art. 3 (Dotazione finanziaria)

1. La Sezione Speciale Cratere Sisma 2009-2016 è finanziata a valere sulla contabilità speciale 2016 mediante le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 43-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, per un totale di 5.000.000,00 euro.
2. Il Fondo, di cui al precedente comma 1, è istituito per le aree dei crateri Sisma 2009 e Sisma 2016 ed il finanziamento previsto, sulla base dell'art. 43-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n, 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è destinato alle aree del Cratere Sisma 2016. La Struttura Tecnica di Missione Sisma 2009 si riserva con successivo provvedimento di integrare il Fondo di cui al comma 1 con proprie risorse, al fine di poter estendere l'operatività del Fondo di Garanzia al Cratere 2009.
3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse e può essere variata la ripartizione tra le categorie di destinatari di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Gli aiuti connessi alla garanzia rilasciata della Sezione Sisma 2016 sono concessi nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 come aiuti “de minimis” o nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e 1388/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (“Regolamenti di Esenzione”), in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero nel rispetto di altri regimi di aiuto comunicati dalla Commissione Europea.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rinvia alle norme nazionali e di diritto dell'Unione europea, per quanto applicabili.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti. Sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni colpiti e danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni
2. L'ordinanza sarà pubblicata altresì sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

Allegato: Accordo di istituzione della Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI ed i professionisti denominata “Sezione Speciale Cratere Sisma 2009-2016”.

Allegato n. 1

ACCORDO

Istituzione della Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI ed i professionisti denominata “Sezione Speciale Cratere Sisma 2009-2016”.

TRA

- Il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato dal XXXXXX, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma
- il Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato dal XXXXXX, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016, rappresentato dall’ On.le Avv. Giovanni Legnini, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede della Struttura Commissariale – Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00144 Roma;
- Il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione, Consigliere Carlo Presenti;

PREMESSO CHE

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all’articolo 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 5, comma 1, che altri enti ed organismi pubblici possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel

rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse degli enti da destinate ad integrare il Fondo;

- e) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- f) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, l' On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato quale Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- g) il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 3, D.L. 189/2016 è stato incrementato con xx milioni di euro versati dalla Camera dei deputati da ultimo ai sensi dell'art. 43-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- h) La Struttura tecnica di Missione, con successivo provvedimento, si impegna e si riserva di integrare il finanziamento ai fini dell'estensione della garanzia del Fondo agli interventi relativi al Cratere 2009. Ai fini e ai sensi del presente Accordo, sono riconosciute al Coordinatore della Struttura di Missione Cons. Carlo Presenti, tutte le facoltà previste in capo al Commissario straordinario;
- i) con ordinanza n. XXXX del XX XXXX XXXX del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 è stata disposta l'istituzione della "Sezione speciale Cratere Sisma 2009 e 2016" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante la destinazione di risorse finanziarie pari ad euro XXXX,XX, a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4, comma 3, D.L. 189/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “decreto fund raising”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- c) “decreto di riforma del Fondo”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del Fondo e successive modifiche e integrazioni;
- d) “disposizioni operative”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- e) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) “Gestore”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da Mediocredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., BFF Bank S.p.A., Unicredit S.p.A., quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “modalità operative portafogli”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- h) “PMI”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- i) “Professionisti”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- j) “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016”: il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

- k) “riassicurazione”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;
- l) “Sezione speciale”: la Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016 istituita ai sensi dell’Ordinanza n. XXXX del XX XXXX XXXX della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e del presente Accordo;
- a) “Soggetti beneficiari”: le PMI e i professionisti: delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi della Macro-Misura B “Rilancio economico sociale” - Investimenti di grande dimensione (B1.1), Investimenti medie dimensioni (B1.2) e Ciclo delle macerie (B3.3), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR al fine della realizzazione degli investimenti programmati;
- b) delle PMI e dei professionisti che hanno avuto accesso agli incentivi previsti dalle Linee d’intervento della Macro-Misura B “Rilancio economico sociale”, e agli incentivi previsti dal Bando per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia (sub-misure A2.3 e A2.4), finanziati dal Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al PNRR al fine della realizzazione degli investimenti programmati;
- ⇒ delle PMI e dei professionisti danneggiati dal sisma 2016, ubicati nei comuni colpiti dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, negli interventi di ricostruzione ove risulta prevista l’anticipazione dell’IVA;

Art. 3
(Contributi)

1. Nell’ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell’articolo 5 del *decreto fund raising*, la Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016.
2. La *Sezione speciale* è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.
3. Alla *Sezione speciale* affluiscono i contributi versati dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016”, per un importo totale di euro 5.000.000,00, a valere sulle risorse per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4, comma 3, D.L. 189/2016, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il *Gestore*, verificato l’accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l’operatività della *Sezione speciale*, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell’avvio dell’operatività della *Sezione speciale* è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del “Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016” (www.sisma2016.gov e www.nextappennino.gov.it).

5. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale* può essere integrata in qualsiasi momento, su istanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 previo formale assenso delle altre *Parti*.

Art. 4.

(Modalità di intervento)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative, gli interventi della *Sezione speciale* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.
2. Ai fini di cui al comma 1, la *Sezione speciale* opera finanziando, unitamente al Fondo, gli interventi di riassicurazione, di controgaranzia e di garanzia diretta, incrementando le misure di garanzia del Fondo vigenti tempo per tempo sulla base di quanto previsto all'articolo 5 del presente Accordo.
3. Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 può fornire ulteriori indicazioni, ad integrazione di quanto già disciplinato nel presente articolo, inerenti alle attività sulla Sezione Speciale, sulle quali le altre Parti del presente Accordo si riservano di convenire.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione speciale)

1. La *Sezione speciale* interviene finanziando, ove possibile tenuto conto delle ordinarie misure di garanzia vigenti tempo per tempo del Fondo, l'incremento di copertura:
 - a) al 90 per cento, la misura della riassicurazione e della connessa misura della controgaranzia, fatti salvi i casi in cui la misura della controgaranzia sia già fissata a un più alto valore dalla normativa di riferimento del Fondo, in favore dei *soggetti beneficiari*;
 - b) all'80 per cento, la misura della garanzia diretta in favore dei *soggetti beneficiari*.

Art. 6.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale*, il *Gestore* opera, a valere sulla stessa Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale* in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima *Sezione*.

Art. 7.

(Gestione della Sezione speciale)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione

finanziaria della *Sezione speciale*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ed alla struttura di missione sisma 2009 e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ed alla struttura di missione sisma 2009, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale*.
3. Le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 8.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alle percentuali massime di copertura di cui all'articolo 5 e, comunque, nel limite dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale* copre l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario.
2. Nel caso in cui le disponibilità della *Sezione speciale* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 9.

(Attività di monitoraggio della *Sezione speciale*)

1. Il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informale *Parti* circa l'andamento della *Sezione speciale*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, secondo modalità e tempistiche concordate tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.
2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla *Sezione Speciale*, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 10.

(Ritiro delle risorse della *Sezione speciale*)

1. Le risorse della *Sezione Speciale*, in funzione degli effettivi tiraggi dalla stessa registrati nel corso di un congruo periodo temporale, e comunque entro la terza annualità, possono essere ritirate dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 può richiedere al Ministero dello sviluppo economico la restituzione di tutte o parte delle risorse finanziarie assegnate alla *Sezione speciale* non impegnate, alla medesima data, per garanzie già rilasciate. Resta inteso che, in tali casi, a fini prudenziali, l'importo restituito non potrà superare

l'importo dato dalla differenza tra la dotazione finanziaria della *Sezione speciale* e la somma di:

- a) perdite liquidate, ovvero da liquidare, a fronte della garanzia rilasciata a valere sulla *Sezione speciale*;
 - b) le commissioni di gestione liquidate, ovvero maturate ma non ancora liquidate, a carico della *Sezione speciale*;
 - c) l'importo garantito dalla *Sezione speciale* con riferimento alle operazioni finanziarie ancora in essere alla data della richiesta di ritiro delle somme.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno successivo alla data della richiesta di ritiro di cui al comma 1, le rimanenti somme sono restituite al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 in funzione della definizione degli impegni sulle garanzie di cui alla precedente lettera c) del comma 2.

Art. 11.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il TAR Lazio, Roma, ai sensi del decreto legislativo 104/2010.

per il Ministero dello Sviluppo Economico

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

per il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

per il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione Sisma 2009